

La Scia non segna l'inizio dell'attività

Alessandro Selmin

Non tutti i dubbi sembrano risolti nella regolamentazione della Scia sul tema dell'inizio attività. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 24/90, introdotto con la legge 122/10, dispone che «l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente», tra cui Comune e Camere di commercio. Su questa disposizione si sono confrontate da subito due interpretazioni.

Una parte degli enti ritiene che la Scia debba essere inviata il giorno in cui si inizia l'attività effettiva dell'impresa perché lo scopo della Scia è quello di far nascere l'impresa in un giorno ed evitare che l'imprenditore sia costretto a due adempimenti in date successive per la stessa finalità.

Un'altra parte ritiene che l'inizio effettivo possa avvenire anche dopo giorni o settimane dalla spedizione della

Scia (in certi casi alcuni enti hanno fissato un termine massimo). Questa facoltà comporta però che l'imprenditore, dopo la Scia, dovrà inviare al registro imprese o al Comune anche una denuncia che precisi la data di inizio.

Su questo tema, assai delicata perché dalla data di avvio di una attività scattano conseguenze importanti, ad esempio in campo fiscale e previdenziale, è intervenuta la risoluzione del ministero dello Sviluppo economico 45699, pubblicata di recente.

Per il ministero l'attività può essere iniziata dal giorno di presentazione «ma ciò non rappresenta un obbligo in quanto, stante il dettato normativo, la decisione è rimessa all'imprenditore». Un'affermazione che coincide con la seconda interpretazione sopra richiamata.

Ma è l'ultimo periodo della risoluzione che è destinato a sollevare questioni teoriche e

pratiche di cui non si comprende né la logica né l'utilità per una efficiente applicazione della Scia. Si afferma che: «Resta fermo, comunque, che l'inoltro della Scia comporta, in ogni caso, l'avvio della attività di impresa ai fini della applicazione dello statuto dell'imprenditore». Sicuramente per le imprese, i loro consulenti e gran parte dei funzionari degli enti è una dichiarazione oscura.

Sembra si affermi l'esistenza di due concetti di inizio attività: uno collegato all'attività effettiva, uno collegato all'inizio della Scia.

Ora la Scia è una modalità introdotta per semplificare le procedure amministrative per avviare alcune attività economiche, definite per regolamento; non si comprende come si possa connettere al tema, di natura civilistica, dello "statuto dell'imprenditore".

Forse si vuole precisare che con il semplice invio di una Scia si costituisce una impresa anche se l'attività non viene iniziata e quindi si tratta di impresa inattiva. Anche il contenuto di questa risoluzione conferma una esigenza non rinviabile: occorre "semplificare" la semplificazione.